

## Udienza del 25 agosto.

Dichiarata aperta la seduta il Presidente avverte che la Corte passa ad udire gli avvocati difensori.

## ARRINGHE DEI DIFENSORI

Secondo i concerti presi dagli avvocati difensori col Presidente si tratteranno i capi d'accusa separatamente e ciascun difensore avrà la parola pei suoi clienti quando verrà in discussione il titolo ad essi relativo.

## CAPO I.

(Associazione di Malfattori)

## Avvocati difensori.

OPPI avv. MASSIMINO sostit. avv. dei poveri.  
MAZZUCCHI avv. CARLO.  
MADON avv. GIUSEPPE sostit. avv. dei poveri.  
TEGCHIO avv. comm. SEBASTIANO.  
FILIPPI avv. PAOLO.  
GHILLINI avv. GASPARE.  
TORCHI avv. RUFFILLO.

L'avvocato OPPI difende i seguenti accusati:

Barbieri	Ceneri P.	Lolli	Rondelli
Bertocchi	Chiari	Malaguti	Sabattini A.
Bignami	Dall'Olio	Mariotti	Squarzina
Bonaveri	Donati	Mazzoni	Tarozzi G.
Bragaglia	Falchieri	Nadini	Terzi B.
Busi	Galliani	Nobili	Terzi L.
Canè	Ghedini	Paggi	Tugnoli
Casanova	Guermanni	Panigbetti	Tomba
Caselli	Laghi	Parmeggiani	Torri
Castellari	Lambertini R.	Ratta	Tubertini
Catti	Lipparini	Righi	Zaniboni

## Eccellenze, Signori Giurati.

Si, o signori, Bologna fu maestra di civile sapienza, e di qui si partiva l'incivilimento per spargersi in lontane regioni; Bologna quindi meritamente si ebbe il titolo di dotta, e le molte memorie effigiate e sculte, che si vedono nel nostro antico Archiginnasio, ne sono la prova irrefragabile. Bologna fu sede di ogni bella arte, ed i miracoli dell'arte bolognese, che adornano le Reggie, i Templi e le Gallerie di tutta Europa ne sono la prova convincente; nè qui mancarono in ogni tempo valorosi guerrieri, nè qui mancarono uomini sommi i quali furono sovente e sono ancora preposti al reggimento delle città, al governo e alla rappresentanza delle nazioni.

Ma ond'è che tanta gloria ad un tratto si abbassava?

Ond'è che Bologna dimentica della sua gloria, tutto perdendo, non divenne che un covo di ladri, un antro di assassini?

Ond'è che i cittadini obbliate le antiche gesta tennero rivolti gli occhi e i pensieri soltanto a tristi disordini interni, e posta in non cale ogni altra cura, la nostra fama non poteva volare quindi per tutte che per quest'opere disoneste?

A farsi strada con queste insinuazioni al suo proposito, così si era descritta dal Pubblico Ministero la nostra Bologna; ma così non fu, e non è.

Avemmo, è vero, a deplorare disordini, e quale è la città che non avesse disordini, e non meno numerosi di quelli che noi avemmo?

Questo però non impediva che il cittadino non si occupasse delle cure domestiche, questo non impediva che si desse il solito corso ai pubblici negozi, questo non impedì che si proseguisse nel dar mano ad opere che con-

servassero a Bologna l'antica sua fama, per cui questa orda di assassini non era che un meschino accessorio dispiacente bensì, ma che per nulla variava l'aspetto della nostra Bologna.

Vi si dicea, signori giurati, rammentate il 1860 ed il 1861?

In quell'epoca i delitti erano frequentissimi, non altro si commetteva in questo paese che delitti, ogni cittadino che si trovava a fronte di un altro individuo credea di incontrarsi in un di coloro, *che dan nel sangue e nell'aver di piglio*; la pubblica amministrazione paralizzata, il cittadino timoroso se dava segni di coraggio. li dava guardando tutt'al più sotto il letto innanzi di coricarsi, per vedere se là si nascondeva un ladro od un assassino, che volesse attentare o agli averi, o alla vita; ma non è così. Vi chiederò anch'io, o signori giurati, rammentate voi il 1860 e il 1861? Quelle epoche sono le epoche delle nostre maggiori glorie, sono le epoche della nostra nazionale redenzione. Fu allora che caddero infrante le barriere che dividevano da tanto tempo la bella italiana terra, fu allora che procedemmo a quell'unificazione che, compiendo il desiderio di molti secoli, ci ha costituiti finalmente nazione.

Ora vi domando, i bolognesi furono secondi nella grande opera italiana? i bolognesi non davano ben altre prove di coraggio assai diverse da quelle, che vi furono descritte? Noi vivemmo in questo paese a cui apparteniamo, e, mentre deploravamo qualche triste fatto che si commettea, non ci venne mai il pensiero incontrandoci ad un individuo di temere pericolante la nostra vita, o carpire violentemente le nostre sostanze. Noi vedemmo l'aspetto della città, sempre qual'era in pria, noi vedemmo sempre atteggiare egualmente le aperte sembianze dei nostri concittadini, e se qualcuno mancò al dovere sociale fu la mancanza di pochi, la città rimase ferma e gloriosa e pronta a nuove prove, come fu sempre. Che se alcuni fatti speciali conturbarono di qualche guisa l'ordine interno, i cittadini stanchi di questi fatti levarono la voce perchè si procedesse attivamente a prevenirli, a reprimerli. Voi rammenterete, che in quell'epoca vi fu un'associazione cittadina, la quale, vedendo la paralisi in cui si trovava in quel momento la sicurezza interna, decise di poter portare le armi, di potersi dividere in pattuglie, di poter garantire il cittadino contro il cittadino, ma questa era cosa parziale, parzialissima, perchè non impediva di mandare i nostri valorosi a concorrere alla conquista dell'Umbria e delle Marche, questo non impediva di mandare numerosi battaglioni nelle provincie Meridionali a togliere finalmente quegli stati alla antica odiata tirannia dei Borboni, e riunire i divisi fratelli al glorioso regno d'Italia.

Ma, si aggiunge, si è dimenticato che i cittadini chiedevano misure eccezionali, che, spaventati volevano porre un velo sullo Statuto. È vero, o signori, che taluni cittadini chiedevano misure eccezionali. Noi conveniamo del fatto, ma fu cattivo consiglio, e consiglio di alcuni cittadini, non della città. Le leggi eccezionali per noi sono sempre deplorabili, perchè dove la legge ordinaria non tutela i diritti e la sicurezza dei cittadini, noi crediamo che la società versi in grave pericolo, noi ci avvisiamo, che la società sia perduta. Se questi cittadini hanno rinsavito, se si sono pentiti di quell'inconsiderato primo passo, se hanno veduto che col sistema ordinario di governo si possono benissimo impedire questi disordini, bene stà. Io credo, che ad essi resterà il rimorso d'aver avuto un istante dimenticato la sacra parola di libertà, quella parola, che i nostri avi col sangue e colla sapienza scrissero sul vessillo della nostra città ad ammaestramento perpetuo de' nostri diritti.

Ma qual'è la ragione di fatto per cui ebbero una certa frequenza i furti e le grassazioni? Sapete perchè, dice il Pubblico Ministero; perchè vi era un'estesa associazione di malfattori, associazione la quale, quand'anche non sia autrice di reati, è colpita, è punita dalla legge. Il cittadino si era messo paura perchè temeva non già l'individuo,



ma la grande associazione, qualunque aggredito che avesse gettato un grido chiamava un soccorso non per se ma per gli aggressori, e dai molti compagni, di costoro era irrimediabilmente intimidato. Se per avventura la giustizia metteva le mani sopra di essi, era opera inefficace, poichè l'autorità politica era intimidita, e i tribunali per la loro istituzione erano impotenti a condannare, mentre costoro venivano innanzi colle cosiddette coartate, e con questo mezzo imponevano ai tribunali la loro liberazione.

È egli vero questo, o signori, o è una semplice militazione?

Ove sono le vittime che gettarono un grido, e che si vedevano di fronte accorrere la turba dei malfattori?

Nessuna. Il Pubblico Ministero non ci seppe indicare un sol fatto di così lugubre avvenimento. Egli ha citato l'omicidio di Guidi, l'assassinio della Cicognari, ma il Guidi si trovò petto a petto con un aggressore il quale volle togliergli la vita, impedirgli la fuga, ma la vecchia Cicognari fu vilmente trucidata nella propria casa vittima forse d'un misterioso progetto. Comprimerete bene, o signori, che io deploro altamente questi fatti che io proclamo della maggiore barbarie, ma questi fatti non vi devono impressionare per avere un argomento di associazione come pretenderebbe il Pubblico Ministero; quest'argomento cade dal momento in cui vedete che il fatto del Guidi fu fra aggressore ed aggredito, che il fatto della Cicognari non fu che opera oscura di un vile assassino. Ora, dove sono i membri dell'associazione che corsero ad opprimere il cittadino coraggioso che voleva resistere? Noi non lo vedemmo perchè non vi fu. Veniamo all'amministrazione politica. Buisson disse, e il Pubblico Ministero ha ripetuto, che la polizia era ella stessa sorvegliata, che si mettevano le mani nei segreti di tutti gli uffici; e soggiunse il Pubblico Ministero che questa non poteva essere che l'opera di una vasta associazione.

Ma, o signori, se le cento persone invadevano, circondavano l'ufficio della polizia, e se mettevano le mani nei segreti di tutti gli uffici, come può essere depresso, e provato un fatto di tanta importanza col detto di un solo Buisson, quando potremmo avere cento testimoni, e non interessati, come il Buisson, per difendere il proprio fatto, per allontanare da se ogni responsabilità in vista dell'ufficio, che egli allora dirigeva? E potrebbe questo bastare per il vostro sano criterio, mentre voi sapete che i fatti debbono essere stabiliti, che i fatti bisogna provarli; e quando il signor Buisson li allega non stabilisce che un atto di accusa; quindi mancano completamente le prove, poichè il signor Buisson nell'interesse suo proprio veniva semplicemente e forse gratuitamente ad allegarlo.

Nè si dica che i tribunali erano impotenti a condannare; nè si dica che dal 1848 al 1861 questi tribunali furono nulli, che le procedure dei malandrii furono sempre sospese per inefficacia di prove, d'indizi, e che i malfattori, non ostante che carcerati, certi della loro impunità, si facevano a commettere i delitti. Nulla di men vero che questo.

Voi, o signori giurati, non potete dimenticare la storia giudiziaria dal 1848 al 1861; e ben lunge, che i nostri tribunali fossero paralizzati, fossero impotenti a condannare i delinquenti, vi rammenterete le moltissime teste che in questo frattempo caddero sotto la mannaia del carnefice, rammenterete le mille condanne profferite, e le carceri di quel nostro stato, e gli ergastoli, e le galere così ridondanti di detenuti, di forzati, quale forse non era in alcun altro degli stati di Europa. Vi fu un tempo in cui il numero dei forzati del piccolo stato del papa, di 2,800,000 anime, superava i condannati ai lavori forzati dell'intera Francia che contava ben 36 milioni di popolazione. Ora si parli dell'impotenza dei tribunali a condannare, si parli della loro nullità!

Ma le procedure erano sospese per inefficacia d'indizi, si dice. È naturale: i tribunali facevano il loro dovere, perchè noi non sappiamo come un tribunale qualunque, od ordinario o di giurati, possa condannare dove non sieno elementi di prova; Se il Tribunale non condanna a morte, se non condannava ai lavori forzati per

inefficacia di prove, non era che un atto di giustizia, e ben lungi dall'essere un tribunale nullo, era anzi lodevole per la sua giustizia.

Ma vedete impotenza di legislazione! vedete impotenza dei tribunali! L'assassino di Guidi fu ritrovato ancora cosparsa del sangue della sua vittima. Ma che? Si presentano due testimoni, si danno spiegazioni di quel sangue, si dice che è altro sangue, e l'assassino è dimesso. A questo ragionamento nell'attuale giudizio sarebbe facile il rispondere, poichè dell'assassinio di Guidi non è oggi questione.

Gli atti processuali che contengono gli argomenti, e le prove di quel fatto non sono a nostra conoscenza, nè voi la potete avere signori giurati. Dico questo per dimostrarvi che l'argomento è ozioso, e che quindi non può affatto influire sulla vostra coscienza, perchè di questo fatto non vi consta menomamente, e sarebbe a me facile all'appoggio di questo argomento di rispondere semplicemente; *non è vero*; e alla mia negativa giudizialmente voi dovrete prestar tutta la fede, poichè le leggi vi impongono la loro osservanza, e la legge non vuole che giudichiate di fatti e di avvenimenti, che non foste chiamati a conoscere, a giudicare. Ma per amore della difesa rinuncierò all'eccezione a cui ho accennato, e accetterò la discussione sopra l'indicato terreno.

Se un tribunale ha veduto che l'assassino era intriso di sangue, che il sangue era il sangue della vittima, avrebbe guardato in viso ai testimoni che venivano a mentire, avrebbe guardato ben addentro le cose, e colla sua convinzione all'appoggio di un fatto così ineluttabile avrebbe profferito la fatale sentenza di morte, come in altri cento casi ne avea dato l'esempio. Ma non è così, e se il tribunale giudicò di questa guisa dobbiamo credere che giudicasse rettamente: il sangue della vittima non potea essere che un voto di calda fantasia.

E guai se si volesse porre continuamente le mani nelle sentenze che furono profferite, se si volesse distruggere l'opera legale delle autorità costituite! Allora si che si andrebbe incontro a quella peste che si chiama anarchia, allora si, che si compirebbe lo slegamento d'ogni civile società.

Rispettiamo le decisioni dei tribunali, e se quelle decisioni non debbono servire di norma, cosa sarebbe anche di voi, signori giurati, dopo che avrete profferito il vostro verdetto?

Ma si aggiunge; i tribunali allora avevano delle norme, avevano bisogno di giudicare sulle prove provate, la civiltà non avea ancora portata l'istituzione dei giurati, la quale non avrebbe certamente permesso ai malfattori di esimersi dal rispondere dei loro reati.

Permettetemi o signori, di dirvi che ciò non regge di guisa alcuna.

Noi non siamo nuovi alla professione di difensore, noi potemmo portare da molto tempo la nostra parola in favore degli imputati, chiamati sovente dal debito del nostro ufficio dinanzi a quei tribunali, diciamolo pure, perchè non siamo qui per far millanterie; il più delle volte avemmo a dolerci dell'inefficacia delle nostre parole, il più delle volte vedemmo i nostri difesi condannati; è una confessione penosa che fa un difensore, ma è strappata dal sentimento della verità, e sapete perchè o signori? Perchè quella legislazione non era difforme dall'attuale, in quanto al generarsi il convincimento sulla reità o sull'inculpabilità dell'accusato. Vi fu un tempo ed è lontano, in cui le vecchie legislazioni si basavano appunto sulla prova provata, e nella difficoltà di concretare questa prova provata, perchè appunto i delitti per lo più si commettono fra il mistero dell'ombra, si trovava che troppo facilmente un'imputato poteva sfuggire alla punizione a cui il delitto l'avrebbe sottoposto. Ma vennero legislazioni più savie, legislazioni più filosofiche, quella legislazione che ci ha retto pel caso di 27 anni, e questa legislazione sapete cosa diceva? Non diceva che i giudici dovessero soltanto profferire la loro sentenza all'appoggio d'una prova provata, ma dava la facoltà ai giudici di giudicare secondo il loro intimo convincimento. Bene inteso, o signori, queste erano le sole parole della legge,



le altre parole che appartengono ai principii comuni non era mestieri che la legge le aggiungesse; tutti sanno le regole della giustizia. La legge diceva al giudice, giudicherete secondo il vostro intimo convincimento, ma lo diceva al giudice, non lo diceva all'uomo, perchè per farsi un convincimento bisogna farselo durante il processo, bisogna farselo durante il dibattimento, secondo le circostanze che vi si sviluppano sotto gli occhi, e non è permesso nè ad un giudice, o ad un giurato di guardare in faccia all'accusato, e dirgli, ti condanno, perchè non mi piaci, ti condanno, perchè mi sembri un malfattore. Bisogna che questa credenza venga dalle risultanze che si sviluppano sotto gli occhi, bisogna che il vostro criterio si formi sulle circostanze che nel dibattimento si sviluppano: e così era degli altri tribunali. Ma se i tribunali d'allora giudicavano secondo l'intimo loro convincimento, non portavano l'opinione del reato delle loro case, ma la portavano da quello che risultava dal dibattimento, insomma è quello stesso intimo convincimento che deve essere di norma a tutti nel giudicare, è quell'intimo convincimento, che solo può farvi tranquilli voi stessi signori giurati nell'amministrazione della giustizia.

Quindi noi riteniamo che se i tribunali assolverebbero, voi negli stessi casi avreste proferita l'assoluzione. E non si seguita a dire, che i giudicati dal 1848 al 1861 furono nulli per la potenza d'un'associazione? ma le fedine che a carico degli attuali imputati sono state lette in questo dibattimento, per fatto di chi hanno avuto origine? per fatto dei tribunali di quei tempi.

Ora mi si venga a dire che la legislazione era imperfetta, che si comperavano le coartate, che si minacciavano le autorità, che tutto questo rendeva nulla la potenza dei Tribunali; i Tribunali condannarono. e pur troppo non di rado severamente condannarono. Quindi è inutile che mi si citi quest'argomento come uno che stabilisca l'associazione, quando i fatti che si portano innanzi dall'accusa lo stabiliscono completamente erroneo.

Si dice ancora che i malfattori, nonostante che fossero carcerati, seguitavano ancora a male operare nella speranza dell'impunità. Ma se i malfattori erano carcerati, anche nella speranza di poter uscire dal carcere, non potevano dal carcere minacciare la vita dei cittadini, non commettere reati a danno della proprietà.

Dunque questi argomenti posti innanzi dal Pubblico Ministero per sedurre il vostro criterio, o per prepararvi a credere vera l'associazione, sono argomenti fallaci, che si distruggono per se stessi, perchè o non sono appoggiati dai fatti, o sono contrari ai fatti che dovrebbero appoggiarli.

Ma io terrò dietro a quanto seguitò a dedurre il Pubblico Ministero. Egli accennò ai moti politici del 1859, moti politici i quali con più proprio e più dignitoso linguaggio io chiamerò redenzione nazionale. Egli si scandalizzò di vedere un Paggi, un Zambonelli, un Zucchi, un Galliani capi popolo, capi di un popolo, che, come egli disse, sarebbe da mitragliare. Qualunque sia noi rispettiamo il popolo, e noi non conosciamo alcun popolo che si abbia diritto di mitragliare. Il cittadino anche malvagio che dimentica le sue opere cattive, e concorre alla grande opera della redenzione nazionale, è un cittadino che merita tutta la lode, è un cittadino che con questo fatto lava, per così dire, le sue colpe, fa dimenticare i misfatti della sua vita precedente.

E noi abbiamo veduto questo popolo da mitragliare, come seppe mitragliare lo straniero che nel 1848 ci veniva ad opprimere, noi abbiamo veduto questo popolo da mitragliare che quando eravamo ancora sotto il giogo del dispotismo evadeva dalla città nascostamente per correre a combattere le battaglie della patria, le battaglie italiane. Ora, quand'anche questa gente avesse avuto qualche peccato, il fatto di avere concorso con noi alla comune redenzione è un fatto che in qualche modo legittima, che in qualche modo fa dimenticare il passato, e loro non lascia che da rendere conto dell'avvenire quando dimentichi dei delitti che prima avevano potuto commettere.

Questo fatto quindi lungi dall'essere un argomento per

istabilire una malvagia associazione, è invece un argomento il quale assolutamente prova che in questi individui, se pur furono depravati, regnavano tuttavia sentimenti generosi, che non erano del tutto spenti, e che era mestieri piuttosto stendere loro la mano per vedere di correggerli, e siccome nella vita politica erano generosi, così riprendessero eziandio quelle virtù domestiche, che per un istante avessero potuto dimenticare.

Ma, qui seguitano le solite argomentazioni generali. I cittadini erano tutti atterriti, le famiglie erano spaventate, lo squalore regnava per tutta la città, e i malfattori divenuti baldi nei loro delitti dalle carceri corrispondevano esternamente, ricevevano i necessari sussidi, gli uni cogli altri si sostenevano.

Bisogna dire che questi argomenti hanno una certa speciosità quando sono rappresentati da un ingegno distinto come è quello di chi rappresentò nella requisitoria il Pubblico Ministero, e che ha quella seconda eloquenza che noi tutti gli riconosciamo, e della quale, se non siamo invidiosi, saremmo al certo desiderosissimi. Ma questo ingegno e questa faccenda rendono specioso un argomento che per se stesso è fallace.

Le circostanze ordinarie non si possono trarre a conseguenze straordinarie. Che un detenuto cerchi corrispondere col di fuori è cosa comune, è il desiderio di ogni incatenato, il quale cerca i mezzi di rompere le sue catene.

La miseria in cui vive gli fa nascere l'idea, gli fa sentire il bisogno dell'altrui soccorso, e quindi si rivolge alle anime pietose perchè gli addoliscano quell'infelice e miserando stato. Quindi noi vediamo che, non membri di associazioni, ma che ogni carcerato ha questo desiderio, che ogni carcerato adopera questo mezzo; e vediamo le famiglie distruggersi per recare soccorsi ai prigionieri, quantunque si meritino di essere prigionieri, perchè i vincoli del sangue non si distruggono per questo; così vediamo le famiglie sprovvedersi della più meschina masserizia, vendere perfino il letto e giacersi sulla nuda terra per confortare coi loro patimenti in qualche modo la condizione di un prigioniero che soffre.

Ma questo desiderio comune a tutti i carcerati, questi soccorsi che a tutti i prigionieri vengono prestati, sono i soccorsi di soci, sono i soccorsi che manda un'associazione?

Ma questi generici concetti avrebbe bisognato vestirli di fatti perchè fossero creduti. E se qui ci fossero stati mostrati e provati i sussidi continuati che vennero dai soci, e come questi sussidi fossero estesi, allora l'argomento avrebbe svestito il carattere della speciosità e preso quello della realtà. Non sanno tutti che il soccorso al carcerato è sentimento filantropico, è opera misericordiosa?

Ma, si dice, Falchieri Angelo fu autore del furto Pizzardi, e poi fu dimesso per una coartata. E che vuol dire ciò? Se Falchieri Angelo ha fatto vedere che nell'epoca del furto Pizzardi egli realmente non si poteva trovare sul luogo, se d'altronde non si prova che vi prendesse parte, e perchè ora accusarlo e non rispettare il Tribunale il quale lo ha dimesso?

A che combattere con uno legato che non si può slegare, a che venire ad accusare un individuo che non può usar mezzi di difesa, e quando questa difesa gli è tolta contro il volere della legge?

Che cosa ha da fare Angelo Falchieri in questa causa per il reato Pizzardi?

Ma Falchieri non è accusato di questo fatto, Falchieri d'altronde ha per lui che fu dimesso dal Tribunale.

Ora come si può trarne un argomento che Falchieri era uno degli autori di quel furto, che egli si sia esonerato dalla colpeabilità con una falsa coartata?

Questo Falchieri sarà tratto in giudizio quando saranno trovate le prove, allora se ci saranno argomenti risponderemo, quello sarà il luogo dove si potranno asserire o giustamente od ingiustamente queste cose, ma in questo giudizio, in questo stato di cose, con una sentenza a suo



favore, non è permesso citare un fatto che è escluso da una sentenza per stabilire un argomento come prova dell'associazione.

Ma si va ancora più innanzi, e si dice, che una prova dell'associazione di malfattori è la natura dei delitti ad essi imputati, i quali che non potevano essere commessi da un solo, ma da più persone.

Prova di questo sia l'assassinio di Fumagalli e Grasselli, prova di questo il mancato assassinio di Pinna.

Ma qui dichiaro che mi fa specie di sentire quest'argomento dal distintissimo giureconsulto che presiede al Pubblico Ministero.

Altro, o signori, è il reato d'associazione, altro è il reato commesso in associazione; i delitti possono commettersi da molte, moltissime persone associate insieme nella consumazione di quel delitto, ma questo non costituisce menomamente l'associazione, e la costituisce così poco che la legge distingue questo perfettamente, poichè voi la vedete punire il delitto secondo il numero delle persone che vi hanno preso parte, senza che vi sia ragione assolutamente di considerare un delitto commesso da più persone come un'associazione nel senso dell'associazione di cui oggi si ragiona che vuole capi, organizzazione, e scopo speciale, e così appunto è punita per se stessa, indipendentemente dai reati che da essa possono derivare.

Molti reati, anzi la maggior parte dei reati sono commessi da più di un individuo; quando in diverse persone si concorre in una stessa azione sono necessari conciliaboli, sono necessari convegni, sono necessari concerti per procederne all'effettuazione.

Ma questa non è associazione, non è l'associazione che è punita dalla legge, non è l'associazione di cui oggi si tratta.

Il delitto commesso in associazione ha per questa stessa ragione dalla legge una pena speciale, una pena che esaspera la pena ordinaria.

D'altronde, o signori, v'era il bisogno di questa grande associazione per assalire Grasselli e Fumagalli, e pel mancato assassinio di Pinna?

Noi anzi vediamo che fu l'affare di un solo, oppure, se si vuole stare a quanto dice l'accusa, fu l'opera di pochissime persone. Ma come? Tre, quattro, cinque individui non potranno combinare fra essi senz'altre intelligenze, e per proprio conto, e compiere l'assassinio Grasselli e Fumagalli? Non si potea nell'istessa guisa combinare l'assassinio del Questore Pinna, il quale la Dio mercè venne meno nell'esecuzione? ma come ciò entra coll'associazione? Il numero delle persone che vi concorse stabilisce un'associazione per quel reato, ma non il costituente di un'associazione vasta la quale è punita per se stessa, anche se i misfatti non furono perpetrati.

Il Pubblico Ministero, o per meglio dire il suo ingegnoso rappresentante, sentì egli stesso la debolezza dei suoi argomenti, talchè dichiarava che si riservava di dimostrare la tesi quando la difesa avrebbe parlato. Noi accettiamo questa dichiarazione, e l'accettiamo tanto più volentieri in quanto che con questa dichiarazione si viene a far ritenere che realmente, colle risultanze che ci sono state finora indicate (e non poteva essere altrimenti), non si aveva il pieno convincimento di quell'associazione della quale voi oggi siete chiamati a giudicare.

Risposto così agli argomenti che erano stati messi innanzi, (e proseguiremo la nostra difesa rispondendo agli argomenti ulteriori che possano venire addotti), noi non entriamo in tanti particolari come avremmo potuto, non verremo a parlarvi dettagliatamente delle risultanze testimoniali, non delle molte contraddizioni dei testimoni dell'accusa, non delle qualità specificatamente dei testimoni stessi, ma attenderemo che il Pubblico Ministero abbia più ampiamente dimostrato la sua tesi, per rispondere alle altre dimostrazioni. Ora ci basta di parlare delle dimostrazioni che sono state fatte.

Conseguenza di questa riserva ne sembra, a nostro avviso, la dichiarazione che poco cale al P. M. che vi sia

questa grande associazione, mentre per il P. M. è sufficiente che vi fossero delle *bande*, delle *balle*.

La legge punisce l'associazione quando è in numero maggiore di cinque, che quindi ogni *banda* contemplando un numero maggiore di cinque, per il Pubblico Ministero bastava per instabilire tante associazioni. Noi per gli effetti legali relativamente alla pena non negheremo questo principio, ma non possiamo nascondere la nostra meraviglia quando, e per l'atto dell'accusa, e per quanto si è sviluppato in questo dibattimento, si volle stabilire questa generale associazione.

Quando tanto si è parlato di quest'immensa associazione, quando tutti gli atti sono stati a questo scopo diretti, quando innanzi tempo si è gridato alla vittoria per l'effetto ottenuto, e quando noi vediamo che oggi si comincia a dubitarne, è egli per noi un argomento gravissimo, e lo sarà anche per voi, signori giurati, onde inferirne che quelle furono esagerazioni. Noi non lo diciamo fin ora, ma ora diciamo e protestiamo che sono state esagerazioni.

Se non che noi osservammo, che rispettavamo il principio legale di questa parola — *associazione* — di questa parola — *bande* — ma l'abbiamo fatto in linea d'ipotesi, perchè quando si tratta d'associazioni non basta la parola — *bande* — per stabilire che sono tante associazioni, bisogna che queste *bande* siano i membri di un'associazione generale.

L'articolo 427 del codice penale ve lo stabilisce espressamente, e vuole che questo reato di associazione esista pel solo fatto dell'organizzazione delle *bande*, e di corrispondenze fra esse e i loro capi, e di convenzioni tendenti a rendere conto, distribuire, e dividere il prodotto dei reati. Dunque non è la *banda* isolata, come pretende il Pubblico Ministero, che costituisce l'associazione, bisogna che vi siano diverse *bande* che abbiano gli interessi comuni, che abbiano i loro capi d'accordo, che si rendano i conti, che si dividano le prede.

Quindi anche in principio legale la tesi del Pubblico Ministero non regge. E qui torna in acconcio, o illustrissimi signori giurati, il variare alcun poco l'ordine tenuto dal Pubblico Ministero nella sua requisitoria, poichè conscio egli che non è permesso di parlare d'associazione di persone se queste persone non sono malfattori, venne tessendovi una biografia dei diversi imputati, onde la qualità di malfattori fosse nei medesimi stabilita.

Ne piace quindi di analizzare la legge la quale ha definito questo reato, definizione dalla quale voi, signori giurati, non potete allontanarvi. Come avete udito nell'atto di accusa, ecco come la legge provvede a questa specialità di reato. L'articolo 426 così è espresso « ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque all'oggetto di delinquere contro le persone e le proprietà, costituisce per se stessa un reato contro la pubblica tranquillità ».

E l'articolo susseguente, come dicemmo, ve lo definisce anche più dettagliatamente col soggiungere che « questo reato esiste pel solo fatto della organizzazione di bande, o di corrispondenze fra esse od i loro capi, o di convenzioni tendenti a rendere conti, a distribuire o dividere il prodotto dei reati ».

Ora, o signori, per instabilire l'associazione dei malfattori occorre il numero delle persone, occorre il patto esclusivo di offendere le persone e le proprietà, occorre l'organizzazione delle bande, la corrispondenza fra esse ed i loro capi, occorrono le convenzioni tendenti a rendere conti, distribuire e dividere il prodotto dei reati. Noi crediamo che nel caso concreto non vi sia alcuno di questi estremi.